

Sezione: CALABRIA

Esito: SENTENZA

Numero: 31

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 07/03/2018

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Il Giudice Unico delle Pensioni, Cons. Quirino LORELLI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 31/2018

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n.**21565** del registro di segreteria, proposto da

P. R., nato a Omissis, il Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pitaro,

nei confronti

1) **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro-tempore, costituito con memoria a firma del Direttore della Divisione III della Direzione centrale per le risorse umane;

2) **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (M.E.F.) in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro-tempore, costituito con memoria della Direzione dei servizi del Tesoro, Ufficio III;

esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

uditi all'udienza del 19 febbraio 2018 l'avv. D.D. Borgese, in sostituzione e per delega dell'avv. G. Pitaro per il ricorrente ed il dott. V. Daniele per il M.E.F. ed esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con ricorso depositato il 14-12-2017, il sig. R. P., premesso di essere in servizio nel corpo di Polizia di Stato a far data dal 1987 e di avere ivi svolto numerose mansioni particolarmente gravose ed a rischio, impugna il decreto del Ministero dell'Interno, n.5886/17-M, notificatogli il 29/7/2017 e la nota del M.E.F., Comitato di verifica per la cause di servizio n.39236/57236

notificatagli in pari data, che non gli hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per l'infermità da esiti cicatriziali di ulcera gastrica contratta ed è stata respinta la domanda di equo indennizzo presentata in data 14/4/2008 per l'infermità in quanto non dipendente da causa di servizio.

Precisa il ricorrente di avere presentato istanza per il riconoscimento della suddetta patologia quale dipendente da causa di servizio ed ai fini della concessione dell'equo indennizzo in data 14-4-2008 e che la C.M.O. di Messina ha riconosciuto una menomazione alla integrità fisica ascrivibile alla VII^a cat., Tab.A, ma, con i provvedimenti impugnati, la sua richiesta è stata respinta; chiede quindi l'accoglimento del ricorso al fine di sentir accertare e dichiarare che la patologia in questione è dipendente da causa di servizio, con vittoria delle spese e competenze di lite.

Con comparsa depositata il 7-2-2018 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, con memoria a firma del Direttore della Divisione III della Direzione centrale per le risorse umane, eccependo il difetto di giurisdizione

della Corte dei conti in favore del G.A., mancando una richiesta di pensione e rappresentando, in ogni caso, la ritualità e correttezza del parere reso dal Comitato di verifica; chiede quindi il rigetto del ricorso.

Si è anche costituito l'INPS con memoria depositata il 9-2-2018 eccependo la carenza di legittimazione passiva del nel merito, deduce la infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze. Il 16/2/2018 il ricorrente ha fatto pervenire via PEC una memoria nella quale insiste nella affermazione di giurisdizione della Corte dei conti.

All'udienza del 19-2-2018, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni

DIRITTO

In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle Amministrazioni resistenti in sede di memoria di costituzione e comunque rilevabile d'ufficio da parte di questo giudice.

In proposito, si osserva, in via generale, che, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in ragione dell'oggetto della domanda e che, a tal fine, assume rilievo non già tanto la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "*petitum sostanziale*", da identificare avuto soprattutto riguardo alla "*causa petendi*", ossia alla domanda attorea dedotta in giudizio.

In proposito, considerato che il ricorrente ha chiesto in via amministrativa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia nonché la concessione dell'equo indennizzo, occorre premettere che la ormai univoca giurisprudenza della S.C. ha chiarito che "*la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talchè la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo...*" (Cass. SS. UU., 23 marzo 2010, n. 6997; Cass. SS. UU. n. 19342 de 2008), nella specie individuabile nel giudice amministrativo che, peraltro, risulta già adito per il medesimo beneficio da parte del ricorrente.

Il ricorrente poi, non risulta avere presentato alcuna domanda di riconoscimento di beneficio pensionistico all'Amministrazione di appartenenza, il che concreta la fattispecie di inammissibilità di cui all'art.153, lett. b) del Codice di giustizia contabile.

Analogamente, nel senso di escludere la giurisdizione di questa Corte in ordine a domande così formulate si è pronunciata altresì costantemente la giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 892/2016; Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, n. 436/2016).

Questo giudice, in osservanza al principio della *translatio iudicii*, (art.17 del Codice della giustizia contabile; Cass. S.U. n.4109/2007; Corte Cost. 12 marzo 2007, n.77) declinando la propria giurisdizione, individua l'organo presso il quale il giudizio, una volta riassunto, potrà proseguire, identificandolo nel giudice amministrativo, in quanto l'istante presta servizio presso la Polizia di Stato, rientrando, di conseguenza nel novero dei pubblici dipendenti esclusi dall'ambito di applicazione del primo comma dell'art. 63 del D. Lgs. n.165/2001, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto (cfr. le pronunce della III Sezione del Consiglio di Stato n.5257 del 17 settembre 2011 e n. 4148 dell'11 luglio 2011). Le spese vanno compensate trattandosi di pronuncia di mero rito.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, concedendo alla parte ricorrente il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 19 febbraio 2018.

Il giudice unico
f.to Cons. Quirino Lorelli

Depositato in Segreteria il 06/03/2018

Il Responsabile della Segreteria Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni